

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28/07/2021

L'assemblea straordinaria, che è stata convocata a mezzo email il 16.07.2021, era prevista presso l'abitazione della Presidente Angela Mantovani in Mesola (Fe), Via Galuppi n. 10 in prima convocazione il giorno martedì 27.07.2021 alle ore 18,00, si svolge nella medesima sede in seconda convocazione il giorno mercoledì 28.07.2021 alle ore 18,30 per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Ulteriori adempimenti per l'acquisizione dei requisiti di iscrivibilità nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12/05 e ss.mm. a seguito della ricezione in data 13/07/2021 della comunicazione a firma della D.ssa Monica Raciti della direzione generale "Cura della persona, salute e welfare - Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore", presso la Regione Emilia-Romagna. Nella comunicazione sono richieste modifiche/integrazioni statutarie: la mancata replica entro il termine di 30 giorni comporta l'espressione di un parere negativo alla iscrizione.

2) varie ed eventuali

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione la Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Mantovani Angela, quindi

CONSTATA E DÀ ATTO

che è presente la totalità dei soci, nelle persone di:

Enrico Bonfatti, Nicole Grigatti, Cristina Maestri, Angela Mantovani, Daniela Massarenti, Gigliola Morigi, Melania Piva, Emanuele Pregnotato, Giulia Pregnotato, Marco Pregnotato, Marino Rizzati, Marco Ruzza.

La Presidente dichiara quindi valida la riunione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e, chiamato ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del seguente verbale il sig. Enrico Bonfatti - Segretario, che accetta, introducendo il primo dei punti all'ordine del giorno ed apre la seduta dell'assemblea straordinaria comunicando che il giorno martedì 27.07.2021 alle ore 18,00 in prima convocazione, alla presenza del Presidente e del segretario, è stata constatata l'assenza dei soci quindi alle ore 19,00 veniva chiusa la seduta con nulla di fatto e si procedeva ad attendere la seconda convocazione odierna.

Quindi oggi mercoledì 28.07.21 alle ore 18,30 si procede a svolgere l'assemblea straordinaria alla presenza di n.12 (dodici) soci e non vengono presentate deleghe.

La Presidente illustra l'ordine del giorno informando che la Regione Emilia-Romagna, ufficio "Cura della persona, salute e welfare - Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore", in merito alla richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (prot. n. 05/07/2021.637964.E), ha comunicato osservazioni del seguente letterale tenore:

STATUTO:

Si segnalano i punti dello Statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente1:

• Art. 4: Non vengono riportati i fini e le modalità per il loro raggiungimento delle attività di cui alle lettere k) e z) Articolo5 D.lgs 117/2017. A tal fine si precisa che con nota n. 4477 del 22/05/2020 il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Regione Abruzzo sottolinea che, nella formulazione dell'art. 21 comma 1 del Codice,"l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale", unitamente alle finalità perseguite, caratterizza l'associazione al punto che anche i requisiti per l'ammissione di nuovi associati devono essere individuati in coerenza con esse. Ciò significa che l'oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito. È quel che avviene in caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all'articolo 5: non si tratta di un esercizio di autonomia ma del mancato rispetto del principio di trasparenza, in primo luogo a danno di coloro cui è precluso aderire "ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità". La necessaria puntuale selezione ai fini dell'inserimento nello statuto della o delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, secondo un criterio volto a definire l'ente, non limita in alcun modo la possibilità per quest'ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali ma sempre ragionevoli ampliamenti o modifiche: tale variazione, tuttavia, deve essere la conseguenza di una evoluzione, frutto partecipato della volontà degli associati.....".

• Artt. 5, 6 e 10: L'Art. 5 prevede che chiunque possa associarsi all'Associazione. Viene poi previsto il diritto di voto solo in capo al socio-maggiorenne.

Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. Infatti, dal momento che viene prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale

sugli stessi.

Inoltre, tutti i soci, anche minori, hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

• Art. 28: Le disposizioni sulle norme transitorie possono essere eliminate.

Ai fini dell'iscrizione al Registro è necessario che l'Assemblea dell'Associazione provveda alle modifiche statutarie sopraindicate, inviando poi a questo Ufficio, copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, allegata, copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato, nella sua stesura completa comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

La Presidente, lette le osservazioni dell'ufficio regionale, apre la
DISCUSSIONE

proponendo gli emendamenti allo Statuto che seguono:

• Articolo 3, cancellazione dallo statuto dei due punti di cui alle lettere k) e z) contestati da Regione ER, perché nel successivo articolo 4 *"non vengono riportati i fini e le modalità per il loro raggiungimento"*.

Convenendo infatti con quanto indicato nella citata nota n. 4477 del 22/05/2020 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, si provvederà in futuro, se del caso, a *"ragionevoli ampliamenti o modifiche (statutarie): tale variazione, tuttavia, deve essere la conseguenza di una evoluzione, frutto partecipato della volontà degli associati..."*.

• Articolo 5, primo capoverso, cancellazione delle parole "almeno tre", erroneamente inserite.

• Articolo 6, il secondo capoverso emendato come segue:

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e partecipare alle riunioni dell'assemblea: la facoltà di eleggere ed essere eletti negli organi dell'Associazione e votare per le deliberazioni di competenza dell'assemblea è riservata agli associati maggiorenni: in caso di minore età degli associati il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

• Articolo 6, al sesto capoverso eliminata la parola "maggiorenni"

• Articolo 10, al terzo capoverso eliminata la parola "maggiorenni"

• Articolo 28: cancellazione dell'intero articolo.

La presidente invita i partecipanti all'assemblea straordinaria a valutare gli emendamenti proposti, coerenti con le osservazioni dell'ufficio regionale, ed anche con i principi e le attività che l'associazione "I gatti del castello" si è data con questo statuto.

Dopo brevi considerazioni dei presenti si procede alla votazione: le modifiche statutarie vengono approvate all'unanimità e viene chiesto alla Presidente ed al segretario di provvedere alla stampa dello statuto emendato, per poi procedere con le attività necessarie: la registrazione dell'atto all'ufficio del registro di Comacchio e perché successivamente sia fatto pervenire lo statuto emendato e registrato all'ufficio regionale competente per procedere con l'iscrizione al Registro.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle 20,00 del 28.07.2021

Mesola FE, li 28/07/2021 - firmato:

Angela Mantovani
(Presidente)

Enrico Bonfatti
(Segretario)

Ciascuno dei 2 (due) fogli del presente atto sarà siglato come segue:

Angela Mantovani

Enrico Bonfatti

Cristina Maestri

Gigliola Morigi

Nicole Grigatti

Melania Piva

Marco Ruzza

Emanuele Pregnotato

Daniela Massarenti

Marco Pregnotato

Giulia Pregnotato

Marino Rizzati

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO

Registrato il 4 AGO, 2021 al n° 460 Serie 3

Versati € in data



**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ENTE TERZO SETTORE (Ets) DENOMINATA
"I GATTI DEL CASTELLO ODV"**

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Denominazione e sede

Ai sensi del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [Codice del Terzo Settore, nel seguito abbreviato in CTS], così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 [Disposizioni integrative e correttive al CTS], si è costituita una Organizzazione di Volontariato denominata I GATTI DEL CASTELLO ODV a seguito dell'assemblea costitutiva svoltasi in data 26/05/2021, in Mesola 44026 (Fe) in Via Galuppi n.10, addivenendo all'Atto Costitutivo allegato al presente statuto. Di seguito verrà indicata come "Associazione" con sede sociale nel Comune di Mesola 44026 (FE) presso ex Scuole Elementari, in via Mazzini n.16.

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede sociale non si trasferisca fuori dal Comune di Mesola (Fe).

L'Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della normativa relativa agli Enti del Terzo settore (CTS e ss. mm. ii.) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Si organizza secondo autonome decisioni e opera tenendo conto delle linee guida degli Enti locali e della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2

Carattere Associativo

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, non ha fini di lucro e non può distribuire utili direttamente né indirettamente ai suoi soci.

Intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, prevalentemente a favore degli associati e di terzi attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS, così come codificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione opera per la tutela e la valorizzazione della natura, per un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi, per la tutela degli animali d'affezione ed in speciale modo per i gatti, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 [Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo].

Art. 3

Finalità e scopo sociale

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del CTS, si è costituita con le seguenti finalità :

- Interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale per la promozione e la diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e specifico di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del CTS;

- formazione extra-scolastica, per sensibilizzare alla tutela degli animali, alla prevenzione del randagismo, alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, nonché all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- collaborare con le istituzioni di protezione civile (istituite ai sensi della legge 25 Febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.);
- l'Associazione svolge l'attività di cui sopra, a favore degli associati, loro famigliari o terzi.

Art. 4 Attività

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, l'Associazione si attiva per:

- a - promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- b - divulgare materiale scientifico e informativo sul benessere degli animali e promuovere la raccolta di fondi, ad esempio attraverso banchetti-tavoli, anche in collaborazione con altri enti, allo scopo di provvedere alla tutela sanitario ed alimentare dei randagi, sensibilizzando e coinvolgendo i cittadini su tali problematiche.
- c - promuovere e gestire le attività di formazione non formale presso la propria sede e/o presso altri luoghi idonei, rivolte ai cittadini e alle scuole, sui temi e le metodologie per la tutela e la cura dei randagi, la loro adozione responsabile;
- d - l'Associazione promuove l'attenzione e si attiva per:
 1. tutelare, curare e sterilizzare gatti randagi, e collaborare con le associazioni e gli enti che si prendono cura di altre specie, ad esempio - ma non limitatamente - i cani;
 2. favorire e provvedere alla sterilizzazione dei gatti nelle colonie feline della zona in accordo con le strutture del Servizio Sanitario provinciale e con l'Amministrazione comunale;
 3. provvedere ad una corretta gestione delle colonie feline sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene e della cura della salute degli animali stessi;
 4. favorire l'adozione responsabile degli animali in difficoltà;
 5. sensibilizzare i cittadini alla tutela ed al rispetto degli animali onde evitarne l'abbandono;
 6. promuovere attività d'informazione sul tema dell'abbandono degli animali;
 7. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, ASL, gattili, canili, e gestire progetti di adozione, sterilizzazione e formazione;
 8. favorire collaborazione con le altre organizzazioni che perseguono scopi analoghi.
- e - svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- f - nel rispetto delle indicazioni dello statuto, l'Associazione, si dota di tutti gli strumenti tecnici ed amministrativi ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre, con delibera del consiglio Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte;
- g - agli associati possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni rapporto economico con l'Associazione derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.
- h - esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate con deliberazione del Consiglio Direttivo;

TITOLO II

SOCI
Art. 5
 Disciplina delle iscrizioni

L'Associazione contempla modalità di adesione alle proprie finalità, definibili come segue:

- socio od associato: chiunque, conoscendo ed accettando le attività, le finalità, lo statuto e le norme della stessa, voglia partecipare alla vita associativa;
- volontario (associato o non associato): chiunque, conoscendo ed accettando le attività, le finalità, lo statuto e le norme della stessa, voglia partecipare alla vita associativa e che decida di impegnarsi attivamente, ai sensi dell'art.17 comma 2 del CTS come *"una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"*.

L'Associazione, ai sensi dell'art.17 comma 1 del CTS potendosi avvalere nello svolgimento delle proprie attività di volontari *"che svolgono la loro attività in modo non occasionale"*, è tenuta a iscriverli in un apposito registro.

Tutti hanno facoltà di associarsi all'Associazione di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività della stessa. L'associarsi comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Non è stabilito un limite al numero degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile, né viene rimborsata qualora l'associato decada o non rinnovi la propria adesione all'Associazione. Vengono espressamente escluse partecipazioni temporanee fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel "libro dei soci" dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione di candidature, deve essere sempre motivata.

Sull'eventuale reiezione della candidatura, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'attività degli associati e volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Agli associati e volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di associato e volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione, ai sensi dell'art.18 comma 1 del CTS, provvede a sottoscrivere una assicurazione obbligatoria a tutela dei volontari dovendo *"assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."*

Art. 6
 Diritti degli associati e incompatibilità

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e partecipare alle riunioni dell'assemblea: la facoltà di eleggere ed essere eletti negli organi dell'Associazione e votare per le deliberazioni di competenza dell'assemblea è riservata agli associati maggiorenni: in caso di minore età degli associati il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità:

- di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta
- di visionarli presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione e da questa preventivamente autorizzata.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi sociali.

Vi è incompatibilità fra incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione e incarichi di pari natura ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre realtà organizzate a queste assimilabili.

E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Direttivo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale.

Art. 7

Doveri dei soci

Gli associati devono osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi, astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'organizzazione, versare la quota associativa.

Essi hanno l'obbligo di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione con la propria opera fornita a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Art. 8

Decadenza ed esclusione degli associati

Un associato decade per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale, decesso, per esclusione, qualora il suo comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione a maggioranza assoluta dei componenti con provvedimento motivato e ne dà comunicazione scritta all'interessato entro otto giorni a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Successivamente il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

L'associato dichiarato decaduto o espulso può presentare ricorso scritto all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato dichiarato decaduto per morosità potrà, dietro domanda, essere riammesso, pagando una nuova quota di iscrizione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario con funzioni di Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- Organo di controllo (nel caso del superamento dei limiti previsti all'art.30 del CTS);
- Organo di revisione legale dei conti (o Revisore Unico), (qualora ricorrano i presupposti previsti all'art.31 del CTS).

Art. 10 L'Assemblea dei soci

L'assemblea generale degli associati è:

- il massimo organo deliberativo dell'Associazione
- convocata in sessioni ordinarie e straordinarie
- l'organo sovrano dell'Associazione

All'attuazione delle decisioni dell'assemblea, provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

La verbalizzazione è curata dal Segretario con funzioni di Vice Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con un preavviso minimo di dieci giorni, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e/o da inviare agli associati preferibilmente con l'ausilio di mezzi telematici quali ad esempio, ma non limitatamente, la posta elettronica, o le app di messaggistica istantanea Whatsapp e/o Telegram, la pubblicazione su sito web, od in alternativa in via postale. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consultivo o rendiconto. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento entro e non oltre il 30 giugno o nei termini previsti da eventuali normative ad hoc.

L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. In questo caso la convocazione dell'Assemblea dovrà aver luogo entro un mese dalla richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario con funzioni di Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto tra i presenti.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati più uno e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti: sia

in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano anche per teleconferenza o videoconferenza, modalità che consentono la partecipazione e l'interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno; come pure con modalità di partecipazione mista, in presenza e/o in teleconferenza o videoconferenza. Gli associati potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 13

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni di regola avvengono normalmente in forma palese. E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza, mediante il preventivo invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio, contenente gli estremi della riunione assembleare, le generalità del titolare del diritto di voto, le proposte di deliberazione. La scheda su cui è espresso il voto per corrispondenza, che dovrà pervenire all'Associazione entro il giorno precedente l'assemblea, dovrà contenere l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. Il voto dovrà essere espresso separatamente per ciascuna delle proposte d' deliberazione. Tale procedura richiede che tutte le proposte di deliberazione, incluse quelle che vengono normalmente poste in assemblea, siano formulate prima della data fissata per lo svolgimento della stessa, adeguatamente pubblicizzate presso i soci aventi titolo per votarle, fatta salva la possibilità in capo ai soci, nel caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, di scegliere se confermare il voto già espresso, modificarlo o anche revocarlo.

L'Assemblea delibera normalmente a maggioranza semplice. Il bilancio o i rendiconti finanziari devono essere votati a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14

Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio o rendiconto;
- elegge il Consiglio Direttivo, nelle figure previste dallo Statuto;
- delibera sul trasferimento della sede legale e operativa dell'Associazione;
- delibera in merito alla quota associativa di cui all'art. 5;
- discute e delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione e/o ratifica dal Consiglio Direttivo, anche su proposta avanzata dai soci;
- si esprime sull'esclusione degli associati dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- nomina e revoca quando previsto l'organo di controllo e l'organo di revisione (o revisore unico).

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, per la cui approvazione occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre

quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;

- delibera sullo scioglimento dall'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera per la quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i Soci e variabile fra 3 e 5; assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione e la messa in atto delle delibere dell'Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

Il primo Consiglio Direttivo viene indicato direttamente nell'Atto Costitutivo.

I Consiglieri decadono per:

- decesso
- dimissioni;
- il verificarsi delle incompatibilità previste all'art. 7 del presente Statuto;
- la cessazione del rapporto associativo, nei casi previsti all'art. 9 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei consiglieri presenti; è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo solo nei casi di deliberazioni relative a variazioni di bilancio.

Il Consiglio direttivo, durante la prima riunione d'insediamento, dopo l'elezione da parte dell'assemblea dei soci, presieduto dal consigliere decano, elegge il Presidente e può individuare le altre cariche previste di Segretario con funzioni di Vice Presidente e del Tesoriere. Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa la delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato con le modalità indicate all'art. 11, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Segretario con funzioni di Vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 16 Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

I Consiglieri eletti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell'anno solare, con almeno una riunione ogni trimestre, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. La riunione sarà valida anche effettuata con qualsiasi modalità che consenta la comunicazione tra i soci, come previsto per le assemblee di cui all'art. 12. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, rispettivamente dal Vicepresidente con maggiore anzianità in Associazione o dal Consigliere con maggiore anzianità in Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, il Segretario con funzioni di Vice Presidente ed il Tesoriere;
- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- decide l'acquisizione di collaborazioni e consulenze da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- sottopone all'assemblea degli associati proposte di modifica dello statuto;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina di un nuovo Consiglio.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- coordina l'attività dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo assicurandone il regolare funzionamento;
- convoca e presiede l'Assemblea annuale dei soci;
- cura le relazioni con enti e associazioni presenti sul territorio.

Il Presidente può essere revocato dall'assemblea; e può decadere nei casi previsti per i Consiglieri (art. 16).

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di controllo qualora previsto e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea per la ratifica del suo operato.

Art. 18 Il Segretario

Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il Segretario:

- svolge funzione di Vicepresidente, sostituendo il Presidente quando questi è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni;
- è responsabile del tesseramento e provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione, in ogni sua forma;
- cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Nell'espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvato da componenti del Consiglio Direttivo, incaricati dal Presidente.

Il Segretario può essere revocato dall'Assemblea; e può decadere nei casi previsti per i Consiglieri (art. 16)

Art. 19

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- ha l'incarico di conservare la cassa sociale e di curare le incombenze di carattere amministrativo e fiscale;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

Nell'espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvato da componenti del Consiglio Direttivo, incaricati dal Presidente.

Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea; e può decadere nei casi previsti per i Consiglieri (art. 16).

Titolo IV

RISORSE ED ATTIVITA' ECONOMICHE E IL BILANCIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 20

Organo di Controllo

L'assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2 dell'art. 30 del CTS, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico dovrà questo prevedere un componente effettivo ed uno supplente, possono essere sia soci che non soci, ma dovendo entrambi risultare iscritti nel registro dei revisori legali, o negli albi professionali degli avvocati, o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruoli in materie economiche e giuridiche; qualora l'assemblea deliberi di dotarsi di un organo collegiale, questo sarà composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che potranno essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, l'organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs 08 giugno 2001 n. 231 [Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300], qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre:

- il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al CTS e ss. modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Organo di Revisore Legale dei conti

L'assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del CTS, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con un l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

L'organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di revisione ha:

- il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi;
- facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 22

Patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione è formato:

dalle entrate, che sono costituite come segue:

- a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari dei soci, nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea;
- b) da contributi di organismi nazionali od internazionali, amministrazioni dello Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità dell'organizzazione;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- f) da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento,

2. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.

Art. 23

Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli associati può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

I soci sono assicurati per gli infortuni subiti e per la responsabilità civile verso terzi nella partecipazione alle attività sociali. Incoerente con art. 5

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può decidere ulteriori forme di assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 24

Bilancio o rendiconto economico e finanziario

Il bilancio, o rendiconto economico e finanziario, comprende l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e deve essere accompagnato da una relazione scritta.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS.

Il bilancio o rendiconto è redatto dal Tesoriere e deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui all'art. 12.

Copia del bilancio o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Titolo V NORME FINALI

Art. 25

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal CTS.

Art. 27

Rinvio

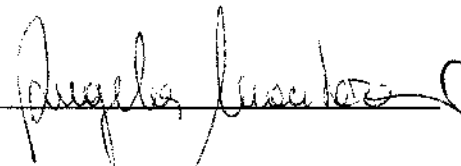
Per quanto non è riportato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato all'unanimità dall'assemblea straordinaria dell'Associazione I GATTI DEL CASTELLO ODV, tenutasi in Mesola, oggi mercoledì 28 luglio 2021.

Firma del segretario, Sig. Enrico Bonfatti:



Firma del Presidente Sig.ra Angela Mantovani:



Mesola, li 28/07/2021



Ciascuno dei 12 (dodici) fogli del presente atto sarà siglato come segue:

Angela Mantovani 	Enrico Bonfatti 	Cristina Maestri 
Gigliola Morigi 	Nicole Grigatti 	Melania Piva 
Marco Ruzza 	Emanuele Pregnolato 	Daniela Massarenti 
Marco Pregnolato 	Giulia Pregnolato 	Marino Rizzati 

